



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 agosto 2010  
(OR. en)**

**12572/10**

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0174 (NLE)**

**FISC 79**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

---

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**del**

**che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale  
in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE  
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 23 settembre 2009, la Romania ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE.
- (2) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 14 dicembre 2009, della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera del 17 dicembre 2009 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la richiesta.
- (3) L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che fornisce beni o servizi è, di norma, tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto ("IVA"). La deroga richiesta dalla Romania mira a designare quale debitore dell'IVA il destinatario di cessioni di beni o di prestazioni di servizi in due casi specifici. Il primo riguarda soggetti passivi che forniscono prodotti del legno quali definiti dalla normativa nazionale. Il secondo si riferisce alla cessione di beni e/o alla prestazione di servizi effettuata da soggetti passivi sottoposti a procedura concorsuale, ad eccezione dei dettaglianti.

- (4) Spesso difficoltà finanziarie impediscono alle imprese in stato d'insolvenza di versare all'erario l'IVA relativa alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi da esse effettuate. Tuttavia, il destinatario di tali cessioni di beni o prestazioni di servizi può in teoria detrarre l'IVA sebbene questa non sia stata versata all'erario dal cedente o fornitore.
- (5) Dal momento che per i dettaglianti è difficile individuare, al momento della vendita, la soggettività passiva dei loro clienti, è opportuno che l'inversione contabile non si applichi ai dettaglianti sottoposti a procedura concorsuale.
- (6) I problemi che la Romania deve affrontare nel mercato del legname sono anche dovuti alla natura del mercato e delle sue imprese. Sul mercato sono presenti numerose piccole imprese che le autorità rumene hanno difficoltà a controllare. La forma più diffusa di evasione fiscale consiste nella fatturazione dell'operazione da parte dell'impresa, che poi scompare senza versare l'imposta, lasciando tuttavia al cliente una fattura valida ai fini della detrazione fiscale.
- (7) Designando il destinatario quale debitore dell'IVA nei casi di cessione di prodotti del legno effettuata da soggetti passivi e nei casi di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi, ad eccezione dei dettaglianti, sottoposti a procedura concorsuale, la deroga permette di superare i problemi incontrati senza modificare l'importo dell'imposta dovuta. Ciò ha l'effetto di prevenire alcuni tipi di evasione o di elusione.

- (8) La misura è commisurata agli obiettivi perseguiti, in quanto non è destinata ad applicarsi generalmente, ma solo a operazioni e settori specifici in cui sussistono notevoli problemi di riscossione dell'imposta, di elusione o di evasione fiscale.
- (9) È opportuno limitare nel tempo la durata dell'autorizzazione fino al 31 dicembre 2013. In base all'esperienza acquisita fino a tale data, sarà possibile valutare se la deroga continua ad essere giustificata o meno.
- (10) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata fino al 31 dicembre 2013 a designare quale debitore d'imposta il soggetto passivo destinatario della cessione di merci o della prestazione di servizi di cui all'articolo 2 della presente decisione.

### *Articolo 2*

La deroga di cui all'articolo 1 si applica:

- a) alla cessione di prodotti del legno effettuata da soggetti passivi inclusi il legname in piedi, il legno da lavoro di spacco o in tronchi, la legna da ardere, i derivati del legno, il legno squadrato o i trucioli di legno, nonché il legno grezzo, trasformato o semilavorato;
- b) alla cessione di beni e alla prestazione di servizi effettuate da soggetti passivi sottoposti a procedura concorsuale, ad eccezione dei dettaglianti.

*Articolo 3*

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---